1. INFORMAZIONE SULLE FACOLTÀ E SUGLI OBBLIGHI DELLA PERSONA OFFESA NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA PENALE

*Fonte: Decreto del Ministro della Giustizia del 14 settembre 2020 (voce 1619)*

La persona offesa è parte nelle indagini preliminari che precedono l’avvio della procedura giudiziaria (art. 299 §1)[[1]](#footnote-1)

Se lo richiede, la persona offesa può essere parte (accusatore privato) nell’ambito della procedura giudiziaria. La relativa dichiarazione deve essere depositata al più tardi entro il momento dell’avvio del processo (art. 53 ed art. 54 §1). Se non presenti tale dichiarazione non potrai usufruire delle facoltà di accusatore privato come previsto dalla procedura giudiziaria. La dichiarazione può essere presentata per iscritto o oralmente, per essere regolarmente registrata nel verbale.

I diritti della persona offesa minore, interdetta in parte o interamente oppure incapace possono essere esercitati dal suo rappresentante o dal suo tutore (art.51). Può altresì esercitarli il prossimo congiunto della persona offesa oppure la persona che rimane a suo carico (art 52)

Se sei persona offesa oppure eserciti i suoi diritti, Ti spettano le seguenti facoltà:

1. Assistenza legale

* Hai diritto ad usufruire dell’assistenza dell’avvocato da Te nominato. Non puoi avere più di tre difensori di fiducia contemporaneamente (art. 77, art. 87 §§ 1 e 2 ed art. 88).
* Se dimostri di non poterti permettere l’avvocato, il Giudice può designare, a Tua richiesta, il difensore d’ufficio, anche al fine di compiere un determinato atto processuale (art. 78 ed art. 88). Puoi presentare tale domanda anche con l’intermediazione del Pubblico Ministero che la trasmetterà al tribunale (art. 116 ed art. 118 § 3).
  1. Assistenza del traduttore

Se non parli la lingua polacca oppure – ove necessario – se sei sordo o muto, hai diritto all’assistenza gratuita del traduttore sia in occasione dell’interrogatorio che nella messa a conoscenza del contenuto della prova (art. 204 §§ 1 e 2).

* 1. Accesso agli atti della causa

Puoi chiedere l’accesso agli atti della causa, predisporne copie autenticate e copie, anche dopo la conclusione delle indagini preliminari (indagini condotte dalla polizia oppure dalla procura). Nel corso delle indagini preliminari l’accesso agli atti Ti può essere negato in considerazione dell’interesse importante dello stato oppure della procedimento. In caso di rifiuto dello stesso e previa presentazione di apposita domanda, verrai informato/a della possibilità che gli atti vengano messi a Tua disposizione successivamente. Gli atti possono essere resi disponibili in forma elettronica. Il PM non può negarTi l’accesso agli atti della causa se è stato definito il termine in cui l’indagato può prendere visione definitiva dei contenuti del procedimento (art. 156).

* 1. Giustificazione dell’assenza

Se sei stato/a chiamato/a a comparire personalmente, la giustificazione dell’assenza dovuta alla malattia è ammessa esclusivamente previa presentazione del certificato emesso dal medico legale. Non sono consentiti certificati o giustificazioni di altra natura (art. 117 § 2a).

* 1. Procedura di mediazione
* Puoi chiedere che la causa venga trasmessa alla procedura di mediazione, per arrivare ad un accordo con l’imputato ed eventualmente definire con esso le modalità per la riparazione del danno (art. 23a § 1). La partecipazione alla procedura di mediazione è volontaria.
* La procedura di mediazione viene condotta dal mediatore designato, obbligato a mantenere il segreto relativamente all’evoluzione della procedura stessa (art. 178a).

1. Risarcimento

Fino alla fine del processo puoi presentare la domanda di riparazione del danno materiale oppure di risarcimento del danno non materiale subìto (art. 49a). La domanda può essere presentata per iscritto oppure oralmente, per essere regolarmente registrata nel verbale.

1. Diritto all’informazione

* A meno che rinunci a questa facoltà, sarai informato/a quando la custodia cautelare applicata nei confronti dell’indagato verrà annullata oppure modificata in un’altra misura cautelare, come pure della sua evasione dal carcere preventivo, (art. 253 § 3).
* Puoi presentare al tribunale la domanda di essere informato/a degli atti contestati all’imputato nonché della loro qualificazione giuridica. Se le domande verranno presentate da più persone offese, l’informazione relativa agli atti contestati all’imputato nonché alla loro qualificazione giuridica può essere pubblicata sul sito internet del tribunale (art. 337a).
* Verrai informato/a del luogo e del termine dell’udienza (art. 350 § 4).
* Verrai informato/a del luogo e del termine della seduta del tribunale avente per oggetto: archiviazione della procedura, archiviazione condizionata della procedura e pronuncia della sentenza di condanna senza lo svolgimento dell’udienza (art. 339, art. 341 ed art. 343).
* Nel corso delle indagini preliminari puoi presentare al tribunale la domanda di essere informato/a, con lettera semplice, via fax oppure per posta elettronica, della modalità con cui verrà conclusa la causa. In tal caso riceverai la copia autenticata della sentenza passata in giudicato che conclude la procedura processuale nella causa, oppure il suo estratto, fermo restando che tali documenti possono essere inviati in forma elettronica (art. 299a § 2).

1. Risarcimento da parte dello stato

Se sei cittadino polacco oppure cittadino di un altro stato membro dell’Unione Europea, puoi depositare al tribunale la domanda di risarcimento in conformità alle regole definite nella legge del 7 luglio 2005 sul risarcimento spettante alle vittime di alcuni atti illeciti (Gazz. Uff. del 2016, voce 325), . La domanda contempla i profitti persi oppure altri mezzi di sostentamento, i costi connessi alle cure mediche ed alla riabilitazione nonché i costi del funerale, quando costituiscono le conseguenze del fatto illecito. Puoi presentare la domanda solo quando non è possibile ottenere gli indennizzi dal colpevole, dall’assicurazione oppure dalle risorse dell’assistenza sociale.

1. Anonimizzazione dei dati

I dati relativi alla Tua residenza ed al luogo di lavoro, all’indirizzo di posta elettronica ed al numero di telefono o fax, non vengono ravvisati negli atti della causa. Verranno riportati in un separato allegato, ad uso esclusivo dell’organo che conduce le procedura. Possono essere rivelati solo in casi eccezionali (art. 148a ed art. 156a).

1. Protezione, assistenza e supporto

* In caso di pericolo per la vita o salute Tua o dei Tuoi prossimi congiunti puoi presentare la domanda di protezione della Polizia per la durata dell’atto processuale e, se il grado di pericolo è elevato, di protezione personale o assistenza circoscritta alla variazione del luogo di dimora. La domanda di protezione deve essere rivolta al comandante voivodale della Polizia, con intermediazione dell’organo che conduce la procedura oppure del tribunale (artt. 1-17 della legge del 28 novembre 2014 sulla protezione ed assistenza alla persona offesa ed al testimone (Gazz. Uff. del 2015, voce 21)).
* Hai diritto a ricevere, a titolo gratuito, l’assistenza medica, psicologica, ~~di~~ riabilitativa, legale e materiale dalla Rete di Assistenza per le Persone Offese dal Reato (art. 43 §8 p. 1 della legge del 6 giugno 1997 – Codice penale esecutivo (Gazz. Uff. del 2020, voce 523 e 568)). Il diritto in oggetto spetta altresì ai Tuoi prossimi congiunti. Puoi trovare le informazioni dettagliate sul sito internet <https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl> oppure al numero di telefono: +48 222 309 900. Puoi indicare chi sarà la persona che ti affiancherà nel corso degli atti compiuti relativi alle indagini preliminari, sempre che ciò non impedisca di compiere quell’atto o non lo ostacoli in modo sostanziale
* (art. 299a §1).
* In base all’ordine di protezione europeo (artt. 611w-611wc) puoi presentare la richiesta di esecuzione del divieto di avvicinamento o di contatto da parte del colpevole, anche in un altro stato membro dell’Unione Europea.

1. Rimborso dei costi sostenuti in relazione alla procedura penale

Puoi presentare al tribunale la domanda di rimborso dei costi che hai sostenuto in relazione alla procedura penale, comprese le spese connesse alla designazione del difensore oppure alla comparizione in tribunale (art. 618j ed art. 627).

12. Facoltà processuali

* Se hai presentato la denuncia del reato, a Tua richiesta viene rilasciata la conferma dell’avvenuto deposito della denuncia (art. 304b).
* Puoi presentare la domanda di compimento di un atto all’interno della procedura, p.e. di audizione di un testimone, acquisizione di un documento, ammissione dell’opinione di un perito (art. 315 § 1).
* La Tua domanda non verrà accettata, se (art. 170 § 1):
* la formazione della prova è inammissibile,
* la circostanza che deve essere provata non ha significato per la risoluzione della causa oppure è già stata dimostrata in modo conforme alla Tua affermazione,
* la prova è inutile per l’accertamento della data circostanza,
* la prova non può essere assunta,
* la domanda di compimento dell’atto è in modo evidente volta a prolungare la procedura oppure è stata depositata dopo la scadenza del termine definito da chi conduce la procedura, di cui sei stato informato/a.
* Chi conduce la procedura non può rifiutare la Tua partecipazione all’atto se hai presentato la domanda di suo compimento (art. 315 § 2).
* Puoi chiedere di essere ammesso ad altri atti della procedura. Il Pubblico Ministero può rifiutarsi di ammetterTi a partecipare a quegli atti in presenza di giustificati motivi, in considerazione dell’interesse importante della procedura (art. 317).
* Puoi partecipare all’atto compiuto nell’ambito della procedura se lo stesso non potrà essere ripetuto, a meno che si verifichi il pericolo di perdita o di deformazione della prova in caso di mora (art. 316 § 1).
* Se sussiste il timore che non sarà possibile interrogare il testimone in udienza, puoi chiedere che esso/a venga interrogato/a dal tribunale oppure rivolgerTi al Pubblico Ministero con la richiesta di provvedere a far interrogare il testimone in questa prassi (art. 316 §3).
* Se nel corso della procedura verrà ammessa la prova ex opinione del perito, puoi partecipare all’interrogatorio del perito e prendere conoscenza della sua opinione, se presentata per iscritto (art. 318).
* Puoi chiedere di essere interrogato, se tale atto è stato omesso nel corso delle indagini. La Tua richiesta non verrà accettata se comporterà il prolungarsi eccessivo della procedura (art. 315a).
* Puoi presentare il reclamo avverso il provvedimento di rifiuto di avviare le indagini oppure avverso l’ordinanza della loro archiviazione (art. 306 §1 e 1a), nel termine di 7 giorni dalla data della sua notifica. Ti spetta il relativo diritto a visionare gli atti della causa, fermo restando che il Pubblico Ministero può metterli a Tua disposizione anche in forma elettronica (art. 306 § 1b).
* Puoi presentare il reclamo avverso l’inattività dell’organo, se nel termine di 6 settimane dal deposito della denuncia del reato non avrai ricevuto la comunicazione relativa all’avvio oppure al rifiuto di avviare le indagini (art. 306 § 3).
* Puoi presentare la domanda di integrazione delle indagini. Tale domanda deve essere presentata nel termine di 3 giorni dalla data in cui l’indagato ha preso conoscenza definitiva dei materiali della procedura (art. 321 § 5).
* Puoi presentare il reclamo avverso i provvedimenti e le ordinanze che impediscono la pronuncia del verdetto (a meno che la legge reciti diversamente), relativi alla misura cautelare, nonché in altri casi previsti nella legge (art. 459). Oltre ai reclami avverso i provvedimenti e le ordinanze puoi altresì formulare il reclamo avverso gli atti che violano i Tuoi diritti (art. 302 §2).

Ricorda che sei obbligato/a:

* sottoporTi alla visita ed agli esami medici non legati all’intervento chirurgico oppure all’osservazione in un istituto di cura, se la punibilità del fatto dipende dallo stato della Tua salute (art. 192 §1),
* designare il destinatario (ossia la persona o l’ente ed il suo indirizzo) delle notificazioni in Polonia oppure in un altro stato dell’Unione Europea, quando non ci soggiorni; se non lo fai, la nota verrà inviata al Tuo ultimo indirizzo conosciuto e sarà ritenuta efficacemente notificata (art. 138),
* indicare il nuovo indirizzo nel caso di variazione se hai cambiato il luogo di residenza o di dimora, tra cui anche a fronte della misura detentiva disposta in un’altra causa (custodia cautelare, detenzione in un penitenziario al fine di scontare la pena); se non lo fai, la nota verrà inviata all’indirizzo utilizzato fino a quel momento (compreso l’indirizzo di una casella postale) e sarà riconosciuta efficacemente notificata (art. 139).

Interrogatorio svolto dal Console

Se soggiorni all’estero puoi essere interrogato/a dal Console. L’interrogatorio può svolgersi solo se esprimerai il consenso. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni relative all’obbligo di comparizione ed alle conseguenze che ne derivano, o le disposizioni che consentono di eseguire l’audizione sotto la forma di videoconferenza, quelle relative alla protezione della persona offesa, alla partecipazione di altre persone all’interrogatorio, quali medico o psicologo (art. 26 c. 1 p. 2 della legge del 25 giugno 2015 – Diritto consolare (Gazz. Uff. del 2020, voce 195 e 1086)).

Ricorda che, se l’informazione presentata Ti sembra poco chiara o non completa, puoi richiedere alla persona che conduce la procedura informazioni aggiuntive, dettagliate, relative alle Tue facoltà e obblighi.

Sei obbligato/a a depositare agli atti della causa la dichiarazione attestante l’avvenuto ricevimento della presente informazione.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Per ricevuta dell’informazione |
|  | ........................................................................ |
|  | (data, firma) |

1. Se non è stata indicata base giuridica diversa, le disposizioni indicate tra parentesi si riferiscono ai corrispondenti articoli della legge del 6 giugno 1997 – Codice di procedura penale (Gazz.Uff. del 2020, voce 30, 413, 568, 1086 e 1458). [↑](#footnote-ref-1)